



Comune di San Paolo D'Argon

Provincia di Bergamo
Ufficio Tecnico comunale

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AMBITO 1 VIALE DELLA RIMEMBRANZA AMBITO 2 VIA COLLEONI/ANGOLO VIA BATTISTI

Accertamento preliminare di applicabilità della procedura

Documento di sintesi per lo screening

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
E AUTORITA' PROCEDENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)

PREMESSE

Il comune di San Paolo d'Argon è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. VI/46324 in data 12 novembre 1999 e n. VII/1290 del 22 settembre 2000 e successive varianti.

La società Agirbellina spa e i sigg. Baldi dott. Sandro/De Paoli prof. Maria Pia hanno presentato in data 9 dicembre 2009 al Comune di San Paolo d'Argon un progetto di Programma Integrato di Intervento (PII) articolato in due diversi ambiti che sottendono ad un Accordo volto a disciplinare una più ampia operazione di pianificazione urbanistica di porzioni distinte di territorio.

I contenuti della proposta del PII costituiscono previsioni in variante al vigente Piano Regolatore Generale.

La proposta di PII risulta coerente con il PGT in fase di adozione. A quest'ultimo affida le proprie previsioni di Piano.

Il presente *Documento di sintesi* raccoglie le informazioni necessarie alla determinazione sulla applicabilità della procedura di VAS od alla sua verifica di esclusione che la scrivente Autorità procedente prenderà d'intesa con l'Autorità competente.

GLI ATTI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 4, comma 4, della L.R. della Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del territorio" e successive modificazioni e integrazioni con la quale la Regione Lombardia ha dato attivazione alla predetta direttiva dell'Unione Europea;
- Il decreto legislativo D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia Ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni, recante indicazioni e "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)";



➤ la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007 VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione ambientali di piani e programmi” in attuazione al comma 1 dell’art 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;

➤ la DGR VIII/6420 della Regione Lombardia del 27 dicembre 2007 “Determinazione delle Procedure per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS ”, pubblicata sul B.U.R.L. 2° Supplemento Straordinario del 24 gennaio 2008, che individua e precisa le fasi metodologiche procedurali per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi e ne specifica il percorso di partecipazione integrato.

nonchè :

➤ La Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;

➤ La direttiva 2003/4/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazioni del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia.

GLI ATTI NORMATIVI CONCERNENTI I PIANI INTEGRATI DI INTERVENTO

I PROGRAMMI INTEGRATO DI INTERVENTO

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i:

Art. 87 (Programmi integrati di intervento)

Art. 88. (Ambiti e obiettivi)

Art. 89. (Interventi su aree destinate all’agricoltura)

Art. 90. (Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale)

Art. 91. (Attivazione dei programmi integrati di intervento)

Art. 92.(Approvazione dei programmi integrati di intervento)

Art. 93.(Attuazione dei programmi integrati di intervento)

Art. 25, (norma transitoria) commi 1 e 7

Documento di inquadramento- Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 25.10.2003

Legge 11 febbraio 1992, n. 179, art. 16

SINTESI DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 2001/42/CE

Con atto 2001/42/CE del 27 giugno 2001 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato la direttiva che introduce nell’ordinamento la “valutazione ambientale” (VAS) con il fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente all’atto di elaborazione/adozione di piani e programmi, per promuovere lo sviluppo sostenibile, valutando gli effetti significativi sull’ambiente di detti piani e programmi.

Decreto Legislativo n° 4/2008



Con l'approvazione del D.Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008 lo Stato Italiano ha recepito la sopracitata Direttiva Europea, modificando e sostituendo il Titolo I° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006.

Con il citato D.Lgs. all'art. 5 comma 1 lettera a) viene definita la "Valutazione Ambientale Strategica" (VAS) come un processo articolato che comprende:

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità
- l'elaborazione del rapporto ambientale
- lo svolgimento di consultazioni
- la valutazione del piano/programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni
- l'espressione del parere motivato
- l'informazione sulla decisione
- il monitoraggio.

Il successivo comma 2 dell'art. 7 attribuisce alle regioni la regolamentazione della VAS di piani/programmi la cui approvazione compete agli Enti Locali.

Legge Regionale 12/2005

La Regione Lombardia, anticipando la disciplina nazionale, con la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s. m. e i. ha introdotto nell'ordinamento regionale la VAS.

Il comma 2 dell'art. 4 della LR 12/2005 stabilisce che debbano essere sottoposti a VAS il Documento di Piano (DdP) del Piano di Governo del Territorio (PGT) e le sue varianti.

Deliberazione Consiglio Regionale n° VIII/351 del 2007

Con atto del Consiglio Regionale in data 13 marzo 2007, pubblicato sul BURL n. 14 del 02 aprile 2007, in attuazione del disposto dell'art. 4 della LR 12/2005 sono stati approvati gli "*Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi*".

Con tale atto vengono puntualmente definiti gli ambiti di applicazione, le fasi metodologiche, il processo di informazione e partecipazione, etc..

Con la deliberazione viene approvato anche l'Allegato A nel quale sono elencati i piani/programmi da sottoporre alla procedura, ivi compresi i piani urbanistici attuativi.

Deliberazione Giunta Regionale n° VIII/6420 del 2007

Con atto della Giunta Regionale in data 27 dicembre 2007, pubblicato sul BURL n. 4 del 24 gennaio 2008, sono stati approvati i modelli metodologici procedurali per la VAS con specificazioni afferenti la tipologia di piano-programma cui si riferiscono.

Per quanto di specifico interesse al presente documento si segnala il contenuto dell'allegato **1m**, afferente il "modello metodologico" da applicare per **PII comportanti varianti urbanistiche ex art. 92 comma 8 della LR 12/2005**.

Il modello metodologico al punto 2 fissa i criteri per la valutazione dell'*ambito di applicazione* e viene precisato che, in conseguenza dell'estrema varietà delle caratteristiche dei PII, la necessità di sottoporre lo stesso a VAS "*non può che discendere da un accertamento preliminare affidato alla responsabilità dell'Autorità procedente*".



Con l'accertamento preliminare si può valutare l'esclusione dal campo di applicazione della VAS qualora:

1) non vi sia la contemporanea presenza dei due seguenti requisiti:

a- intervento con valenza territoriale che comporta variante urbanistica

b- presenza di un livello di pianificazione territoriale idoneo a consentire una variante urbanistica.

2) la variante urbanistica attenga gli atti di pianificazione di cui all'art. 4 comma 2 della LR 12/2005 e, nel caso comunale, il Documento di Piano del PGT.

Viene inoltre precisato che, *"nella fase di adeguamento dei PRG... è comunque necessario assumere criteri di equiparazione coerenti"*, ricordando che l'applicazione della procedura riguarda le varianti che interessano il DdP "e non anche il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi o altri piani attuativi".

Si devono comunque sottoporre a procedura di VAS i PII:

a) che costituiscono quadro di riferimento per autorizzazione di progetti di cui alla Direttiva 85/337/CEE (interventi soggetti a VIA)

b) che producono effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE (Habitat naturali).

Solo dopo l'esito dell'accertamento preliminare sulla concreta applicabilità. L'Autorità procedente valuterà se sussistano *"le condizioni per avviare una procedura semplificata di verifica di esclusione dalla VAS"*.

CONTENUTI DEL PII OGGETTO DI ACCERTAMENTO PRELIMINARE

Ambito 1 – via della Rimembranza

Proprietà dell'operatore

Ambito 2 – via B. Colleoni

proprietà del Comune di SAN PAOLO D'ARGON


Estratto mappa – ambito 1

UBICAZIONE

Le aree oggetto di intervento si collocano nel Comune di San Paolo D'Argon e sono identificate con i seguenti mappali:

Ambito 1: 840 – 888 - 950

Ambito 2: 2594 – 3034 – 3035 - 4416



CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI PII*

Nella precedente parte della presente Relazione sono state già evidenziate le finalità sottese alla proposta programmatica in esame, e ciò sia con riferimento gli interventi di riqualificazione ambientale e di





valorizzazione urbanistica e territoriale, sia sotto il profilo della coerenza della medesima proposta di intervento con gli obiettivi e le finalità perseguite dall'Amministrazione comunale di San Paolo D'Argon nel proprio PGT e nel Documento di Inquadramento per la programmazione integrata di intervento.

Nel complesso, il Programma persegue le seguenti finalità:

Planimetria di progetto – Ambito 1

Nuovo municipio – Ambito 1: il progetto prevede di destinare l'immobile "ex Filanda" di via Della Rimembranza, a sede del palazzo comunale.

In tale ottica il progetto di PII prevede la cessione dell'immobile all'Amministrazione comunale e la realizzazione di opere di ristrutturazione, finalizzate a rendere l'immobile idoneo alla nuova destinazione pubblica, da attuarsi a titolo di standard qualitativo.

Il compendio immobiliare si sviluppa su una superficie territoriale di 2.100,69 mq su cui insiste un edificio avente SLP complessiva pari a circa 1.550 mq (sviluppata su tre livelli fuori terra e un livello interrato/seminterrato).

Nuove edificazioni residenziali – Ambito 2

Il progetto prevede di destinare una porzione del comparto (lato est), alla realizzazione di nuove edificazioni private a destinazione residenziale, con assegnazione di una capacità edificatoria di 2.700,00 mq di SLP.

La capacità edificatoria assegnata al comparto, deriva dalla trasposizione, con il sistema delle compensazioni/perequazioni di cui all'art. 11, comma 3, della L.R. 12/2005, delle capacità edificatorie proprie dell'immobile dell'Ambito 1, che viene ceduto (appunto a titolo compensativo) all'Amministrazione comunale.

Il compendio immobiliare si sviluppa su una superficie territoriale di 7.653,85 mq, di cui 5.646,06 mq da destinare all'edificazione privata e mq 2.007,79 da destinare ad infrastrutture pubbliche (opere di urbanizzazione e standard urbanistico).



Planimetria di progetto – Ambito 2

Il progetto prevede la realizzazione, con oneri a totale carico del proponente, delle opere di urbanizzazione di pertinenza di comparto per la formazione di marciapiedi, strade, parcheggi e verde pubblico.

Ciò posto, di seguito, si procederà a descrivere, nel dettaglio, le previsioni in cui si articola la proposta di PII, specificando, altresì, gli interventi urbanizzativi e la dotazione di standard qualitativi previsti a corredo della proposta medesima. È peraltro doveroso segnalare che l'attuazione del presente PII, pur essendo conforme al PGT in adozione, renderà necessaria la contestuale assunzione di variante al vigente strumento urbanistico di San Paolo D'Argon. Non rivestendo il PII in esame interesse regionale ai sensi dell'art. 92, comma 5, della LR 12/05, il medesimo e l'annessa variante urbanistica saranno assunti secondo le modalità e le procedure dettate dall'art. 92, comma 8, della LR 12/2005.



DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA – CAPACITA' EDIFICATORIE E DESTINAZIONI FUNZIONALI

Come evidenziato ai precedenti Capitoli, l'odierna proposta di PII si articola in plurimi ambiti territoriali, caratterizzati da elementi significativi, che di seguito si provvede ad illustrare.

La proposta di PII prevede, a fronte della destinazione all'edificazione privata dell'area dell'Ambito 2, consente di pervenire alla cessione al Comune di San Paolo D'Argon di un'importante immobile, Ambito 1, nel centro storico del nucleo abitato, da destinare a infrastruttura pubblica (nuova sede municipale).

I PROFILI DELLA VARIANTE URBANISTICA – AMBITO N. 2 -

L'ambito 2 oggetto del progetto di PII in variante al PRG è destinato nell'**Azzonamento** del vigente **PRG**, a zona verde pubblico. Sul compendio non insiste alcuna edificazione. Come si è anticipato in sede di descrizione dei contenuti del Programma, l'approvazione del PII in esame comporta, per l'area dell'Ambito 2, modificazioni e variazioni alle disposizioni contenute nel vigente strumento urbanistico comunale vigente. In particolare, si prevede di inserire le nuove previsioni urbanistiche concernenti l'ambito 2 di PII destinato a nuova edificazione residenziale in un'unica zona omogenea di PRG, caratterizzata da disciplina specifica, atta a regolamentarne indici, parametri edificatori e destinazioni funzionali, definitivi nei termini che seguono (in assoluta coerenza con le previsioni del PGT in fase di adozione):

Interventi con prescrizioni specifiche:

Capacità edificatoria definita (SLP):	mq 2.700,00
Altezza massima edifici:	m 8,50
Rapporto di copertura (R):	35% della Superficie Fondiaria
Rapporto di impermeabilizzazione (Im o IP):	40%
Distacco dai confini e dalle strade:	m5,00 lato ovest e nord
m 10,00 lato sud	m 10,00 lato est (con allineamento unico definito dal confine con il mappale 1951)
Distanza tra edifici:	m 10,00
Destinazioni d'uso ammesse:	<u>destinazioni principali</u> : residenziale;
<u>destinazioni compatibili</u> :	direzionale, artigianato di servizio, commerciale, ricettivo, servizi pubblici;
Destinazioni escluse:	industriale, agricola.

E' sempre ammesso il passaggio tra destinazioni principali ed accessorie, a condizione che venga assicurato il reperimento della dotazione di standard correlato alla nuova funzione oggetto di variazione.

La variante al PRG prevede altresì la delimitazione della zona di recupero relativamente all'ambito 1.

Detta variante è assolutamente insussistente ai fini della VAS trattandosi peraltro di variante alternativa riconducibili alle ipotesi minori di cui alla legge regionale 23/97 e s.m.i.

L'ESCLUSIONE DEL PII DALLA PROCEDURA DI VAS – La posizione dell'operatore

Com'è noto, l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 4/2008 (recante: modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006) e la DCRL n. VIII/315 del 13.03.2007 disciplinano il procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) di Piani e Programmi (in variante alla strumentazione urbanistica vigente), precisando, nel contempo, che qualora il Piano od il Programma riguardi "l'uso di piccole aree a livello locale" può essere disposta (da parte dell'Ente



competente all'approvazione del Piano o del Programma) l'esclusione dalla procedura di VAS, previa verifica – da condursi d'intesa con gli Enti competenti in materia ambientale – in ordine all'insussistenza di effetti significativi sull'ambiente direttamente correlati o connessi all'attuazione del Piano/Programma.

Oltre a ciò, si dà atto che la Regione Lombardia, con DGRL n. VIII/6420 del 27.12.2007, ha dettato ulteriori disposizioni di dettaglio in merito al procedimento di VAS e di verifica di esclusione: nel caso di specie, è stato assunto, quale modello metodologico – procedurale, l'Allegato 1, paragrafo 5, alla citata deliberazione, che, per l'appunto, regola il processo di verifica di esclusione dell'intervento da VAS. Al fine di ottemperare alle citate disposizioni normative, si dà atto che la presente proposta di PII risulta coerente con la VAS redatta a supporto del progetto di PGT e che non introduce varianti alle previsioni di PGT.

Nella circostanza precisa che nella fase transitoria di adeguamento del PRG vigente e sino alla approvazione del PGT è comunque necessario assumere criteri di equiparazione coerenti con il richiamato disposto che prevede di sottoporre a VAS il solo documento di piano del PGT e non anche il Piano delle Regole o altri Piani Attuativi. L'ambito n. 2 per il quale si prevede la variante urbanistica al PRG, costituisce un limitato compendio ricompreso nel perimetro del tessuto urbano consolidato, sicché detto ambito si collocherebbe nel naturale alveo del Piano del Regole. Tanto basterebbe per accertare l'esclusione della procedura di VAS. Si ritiene, fatta salva l'eventuale diversa indicazione da parte dell'Amministrazione comunale, possa non risultare necessario procedere all'esperimento della procedura di esclusione.

COMPATIBILITA' DELLA PROPOSTA DI PII CON IL VIGENTE P.T.C.P.

L'ambito 2 interessato a variante urbanistica dalla presente proposta di PII è ricompreso dal vigente Piano Territoriale della Provincia di Bergamo, all'interno degli "Ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente".
Conseguentemente, la previsione di PII risulta coerente e compatibile con le previsioni del PTCP della Provincia di Bergamo.

LA VAS COME PROCEDURA NECESSARIA. LE IPOTESI SCANDAGLIATE

Come richiamato al precedente punto 2. gli aspetti prevalenti che, a prescindere dal contenuto del PII, impongono la procedura di VAS attengono alla sussistenza di relazioni tra l'ambito oggetto di PII e gli ambiti tutelati:

- a) dalla Direttiva 85/337/CEE (interventi soggetti a VIA)
- b) dalla Direttiva 92/43/CEE (Habitat naturali)

Come noto la direttiva **85/337/CEE** ha per oggetto la "*valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*"; per quanto di interesse al presente documento si ricorda che:

- la DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 impone di sottoporre a VAS i PII che contengano progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE
- i progetti elencati nei citati allegati, a norma del comma 2 dell'art 4 della citata direttiva, sono stati specificati nell'allegato al D.Lgs. 4/2008 che integra le disposizioni de precedente D.Lgs. 152/2006,



Orbene, a tutto concedere, l'intervento proposto dal PII potrebbe farsi rientrare nel punto 10 lettera b) dell'allegato II alla Direttiva 85/337/CEE (*progetti di riassetto urbano*); tuttavia al punto 7 lettera b) dell'allegato IV al D.Lgs. 4/2008 si precisa che l'obbligo di VIA scatta per "*progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari*", mentre nel caso in esame, essendo la superficie territoriale di gran lunga inferiore, tale obbligo non sussiste per l'evidente irrilevanza dimensionale sul piano ambientale. Le altre condizioni afferiscono la previsione di strutture per la "grande distribuzione" o parcheggi pubblici per un numero maggiore di "500 posti auto", casi che come evidente non hanno alcuna attinenza al PII in esame.
Ancor più semplice ed evidente è la mancanza dei presupposti afferenti alle aree tutelate dalla Direttiva **92/43/CEE**; quest'ultima infatti si propone la "*conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*" ed è del tutto evidente che l'ambito oggetto di PII (inserito in mezzo al contesto urbano di San Paolo d'Argon) non è ricompreso in nessun ambito di tale tipo.

RACCORDO TRA PRG e PGT

Al fine di valutare l'effettiva portata del PII in relazione alle previsioni urbanistiche dello strumento generale vigente (PRG) in assenza del PGT è opportuno effettuare alcune considerazioni sul contenuto del Documento di Piano (DdP) e del Piano delle Regole (PdR).

Occorre valutare se le modificazioni al PRG introdotte dal PII proposto, qualora fosse vigente un PGT, siano equiparabili a modificazioni del DdP o del PdR.

La valutazione è effettuata in termini "localizzativi", "quantitativi/insediativi" e "funzionali".

Per quanto attiene l'aspetto localizzativo è indubbio che l'ambito n. 2 oggetto del PII sia ricompreso nel cosiddetto "tessuto consolidato" di cui alla lettera b) comma 7 dell'art. 10bis della LR 12/2005.

Si tratta infatti di un'area urbanizzata, servita da adeguata viabilità, con reti di urbanizzazione complete insistenti sulla via Colleoni e via C.Battisti lungo le quali insistono altre edificazioni.

Per tale aspetto l'ambito n. 2 è da considerarsi un ambito disciplinato dal PdR come peraltro lo è nella disciplina della proposta del PGT in adozione (trattasi di intervento specifico n. 8 PdR del PGT).

Da sé dunque il profilo localizzativo risulta superato anche e per effetto della predetta proposta di PGT.

Per quanto attiene l'aspetto quantitativo si deve rilevare che l'intervento proposto dal PII è contenuto in termini di impatto volumetrico entro limiti compatibili con le zone urbane di completamento.

Il peso insediativo resta certamente iscrivibile all'"*ambito urbano*" ed indubbiamente nella definizione del PdR del futuro PGT saranno coerenti con l'indirizzo pianificatorio strumenti di limitata flessibilità (quali quelli del PII in esame) che non comportino squilibri agli aspetti quantitativi/funzionali del DdP. Anche per l'aspetto quantitativo il PII può essere considerato come strumento attuativo di competenza del PdR.

Per quanto attiene l'aspetto funzionale si deve rilevare che le destinazioni proposte ricalcano esattamente quelle già esistenti nella parte in zona adiacenti dell'ambito che la modificazione afferente la destinazione da zona verde pubblico a zona di espansione residenziale costituisce un normale sviluppo ed ampliamento di quella esistente, senza generare uno squilibrio da incidere su previsioni proprie del DdP, mentre ricade in aspetti normalmente disciplinati dal PdR.

E' quindi evidente che in vigenza del PGT il PII comporterebbe tal più variante ai profili propri del PdR.



In ogni caso va ricordato come nel contesto della Valutazione Ambientale Strategica del PGT in corso di adozione i profili ambientali indagati durante il processo di valutazione non ha evidenziato per l'area in oggetto elementi di criticità per lo sviluppo della stessa.

Va peraltro esplicitato come nel parere motivato che conclude il processo di Valutazione Ambientale Strategica del PGT, si conferma la esclusione dal campo di applicazione della Direttiva Comunitaria sulla VAS per "tutti i PII, i Piani Attuativi, gli Accordi di Programma e le varianti di Piano riconducibili al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi o altri Piani Attuativi".

CONCLUSIONI

L'Autorità Procedente, considerate le disposizioni:

- della *Direttiva 2001/42/CE*,
- del *Decreto Legislativo n° 4/2008*
- della *Legge Regionale 12/2005*
- della *Deliberazione Consiglio Regionale n° VIII/351 del 2007*
- della *Deliberazione Giunta Regionale n° VIII/6420 del 2007*

RISCONTRATI:

- il contenuto del progetto di PII in esame;
- gli aspetti delle varianti contestuali apportate al PRG;

EVIDENZIATA

- l'assenza di contenuti cogenti per l'applicazione della VAS afferenti la Direttiva 85/337/CEE e la Direttiva 92/43/CEE;
 - la coerenza del PII e della variante al PGT in corso di adozione;
- ha valutato che il raccordo tra la disciplina del futuro PGT e l'attuale disciplina del PRG **configuri la riconducibilità delle varianti contestuali introdotte dal PII alla disciplina propria del PdR.**

Il responsabile del settore tecnico e Autorità Procedente
(Assi geom. Sergio)

San Paolo d'Argon, lì 11 dicembre 2009

*dalla relazione del Programma Integrato di Intervento